

Prot. Li人の

AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA e p. c. AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (ROMA)

## Oggetto: attuazione della Legge Delega n. 57/2016 sulla magistratura onoraria

Mi preme evidenziare all'On.le Ministro la mia piena condivisione alle preoccupazioni già espresse dalle Procure della Repubblica presso numerosi Tribunali del Paese, come da recente comunicato stampa diffuso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nonché da altri Capi degli Uffici Giudiziari, in relazione alla mancata o parziale attuazione della Legge Delega n. 57 del 2016, con specifico riferimento a quanto si legge nel testo della Relazione sulla amministrazione della Giustizia nell'anno 2016 elaborata dall'ufficio legislativo del Ministero e disponibile nel sito del ministero secondo cui "L'Ufficio legislativo ha poi provveduto ad elaborare lo schema del secondo decreto legislativo contenente la disciplina a regime della magistratura onoraria, in attesa di esame da parte del Consiglio dei Ministri per la deliberazione preliminare. ....Si prevede espressamente che l'incarico di magistrato onorario ha natura esclusivamente funzionale ed inderogabilmente temporanea e deve svolgersi in modo da assicurare la piena compatibilità con lo svolgimento di altre attività remunerative. A tal fine viene espressamente disposto che a ciascun magistrato onorario non possa, di regola, essere richiesto un impegno superiore ad un giorno a settimana".

Anche nel nostro Tribunale l'apporto della magistratura onoraria tutta, sia nel settore civile che nel settore penale, appare di fondamentale importanza al fine di garantire una risposta efficiente alla domanda di giustizia che proviene dal territorio.

Allo stato i magistrati togati non potrebbero assolutamente fronteggiare il carico di lavoro richiesto dall'Ufficio senza tale insostituibile contributo, da considerarsi necessario per un corretto esercizio della giurisdizione nel rispetto delle norme primarie e delle circolari del CSM.

I Giudici onorari non offrono più un contribuito sporadico ed occasionale ma sono inseriti, sia pure non a tempo pieno, nell'assetto organizzativo dell'ufficio in funzioni delle sue primarie esigenze di accelerare la definizione delle cause e ridurre i tempi. Se questi nel nostro tribunale stanno lentamente ma inesorabilmente scendendo, con sicuri risparmi in termini di legge Pinto è da attribuire all'uso sistematico dei GOT in affiancamento o in sostituzione dei magistrati sovraccarichi per l'esigenza di fissare più udienze con più processi.

D'altra parte l'Ufficio del processo esige la disponibilità di uno o più GOT che affianchino il magistrato potenziandone la capacità organizzativa e produttiva; eccessivi vincoli di utilizzazione renderebbero l'assetto farraginoso e pesante, contraddicendo l'esigenza di efficienza.

La recente circolare sulle tabelle approvata dal CSM il 25 gennaio 2017 prevede che "il Capo dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo, può istituire la struttura organizzativa denominata Ufficio del processo, assegnandovi i giudici onorari" con le modalità indicate nell'art.10 e nell'art.187 prevede che in "caso di significative vacanze nell'organico dell'ufficio o in tutti i casi in cui per circostanze oggettive non si possa far fronte alla domanda di giustizia con i soli giudici togati può essere assegnato un ruolo ai giudici onorari di tribunale".

Tale previsione si aggiunge alla possibilità dell'affiancamento dei giudici togati con giudici onorari per la trattazione di ruoli aggiuntivi.

L'intendimento ministeriale sopra citato appare quindi in contrasto con le promesse del legislatore sul quale si basa la circolare che sarebbe vanificata nei suoi effetti in quanto una sola udienza settimanale non consentirebbe un concreto apporto dei giudici onorari né un progetto organizzativo coerente anche con le aspettative di una più efficiente risposta alla domanda di giustizia che proviene dal territorio.

Le tabelle che stiamo predisponendo per il prossimo triennio sarebbero vanificate e andrebbero riscritte con grande difficoltà, ove il quadro normativo si orientasse nella direzione annunciata.

Concludo con l'auspicio che l'On.le Ministro voglia tenere conto delle esigenze sopra prospettate nel dare attuazione della Legge n. 57/2016 di riforma della magistratura onoraria.

Bologna,

13 FEB 2017

Il Presidente del Tribunale

Francesco M.A. Caruso